

TI_GERICHTE 12.2009.222 vom 12. Mai 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.222

FR: TI_GERICHTE 12.2009.222 du 12 mai 2010

IT: TI_GERICHTE 12.2009.222 del 12 maggio 2010

Regeste

Contratto di lavoro, rappresentanza di persona senza diritto di firma, pagamento del salario dopo disdetta immediata per mancato versamento dello stipendio, ammissione al beneficio del gratuito patrocinio in caso di concessione di ripetibili, presumibile difficoltà di incasso

Erwägungen

E. 2

A ogni modo, l'appellante sostiene che i contratti di lavoro sono dei contratti simulati e come tali senza effetti giuridici, ritenuto che l'istruttoria aveva appunto evidenziato che erano stati stipulati allo scopo di ovviare al mancato riconoscimento da parte dell'autorità cantonale della patente zurighese di gerenza in possesso della dipendente O_____ (appello, n. 2 pag. 3). Ancora una volta però l'argomento non ha pertinenza. Il Pretore ha già ricordato i principi sviluppati dal Tribunale federale in applicazione dell'art. 18 CO (sentenza impugnata, pag. 6), e che ammettono l'esistenza di un atto simulato ogni qual volta le parti concordano che le reciproche dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla loro volontà, sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio giuridico, sia perché intendono celarne un altro. A ciò si aggiunga che la prova della simulazione incombe a chi se ne prevale e deve essere rigorosa: affermazioni generiche o mere supposizioni non sono sufficienti (DTF del 9 novembre 2000 [5C.113/2000] consid. 4b ; del 28 novembre 2003 [4C.279/2002] consid. 5; DTF 112 II 337 consid. 4a e b). Ora, nel caso concreto, a sostegno della sua tesi l'appellante rinvia alle dichiarazioni della dipendente O_____ (appello, n. 2 pag. 3) laddove ha affermato che il contratto con l'istante serviva per ottenere il permesso di apertura dell'albergo poiché il Canton Ticino non aveva riconosciuto la sua patente zurighese (verbale 15 settembre 2009, pag. 2). Come tale, l'allegazione è tuttavia di parte dal momento che per sua stessa ammissione - proprio in quel contesto e in assenza di F_____ - la testimone aveva firmato per procura la prima versione del contratto di lavoro 11 luglio 2008 per conto della convenuta (doc. S; verbale 15 settembre 2009, pag. 2). A ogni modo poi, questo ancora nulla dice in merito alla reale volontà dell'istante. Oltretutto - a differenza di quanto sembra ipotizzare l'appellante (appello, n. 2 pag. 3) - la messa a disposizione di una patente di gestione d'esercizio pubblico (doc. C) non esclude che il detentore di quel titolo sia altresì assunto in veste di lavoratore dipendente. Ciò posto, in assenza di elementi che indichino una unità d'intenti fra le parti nel concludere un contratto simulato, la censura - e con essa la domanda riconvenzionale - va già di per sé respinta. Peraltro, con rinvio alle dichiarazioni dei due testi sentiti in corso di procedura - e che in sostanza riprende per esteso - il Pretore si è convinto della presenza giornaliera dell'istante in albergo, del suo aiuto nei lavori in albergo e nelle mansioni amministrative che gli spettavano in qualità di gerente (sentenza impugnata, pag. 6). E, in merito l'appellante si limita a indicare in modo generico che

l'istante era in albergo solo saltuariamente nonostante le 8 ore di lavoro pattuite contrattualmente, che da ottobre 2008 in poi non si era più fatto vedere e che non aveva mai offerto i suoi servizi (appello, n. 2 pag. 3 in basso). Oltretutto questo scenario mal si concilia con il rinnovo del contratto di lavoro 11 luglio 2008 - valido dal 14 luglio al 31 dicembre 2008 - ratificato il 2 febbraio 2009 ma con effetto al 1° gennaio 2009 (doc. B). Anche per questo l'appello si rivela infondato.

E. 3

L'appellante, con riferimento all'applicazione d'ufficio del diritto sancita dall'art. 87 CPC, rimprovera al Pretore di non avere considerato la chiusura dell'albergo a partire dal mese di ottobre 2008 e che la giornata lavorativa avrebbe dovuto essere di otto ore, circostanze queste che imponevano una proporzionale riduzione delle pretese dell'istante (appello, n. 2 pag. 4). Tuttavia, il primo giudice ha ritenuto che la decisione di chiudere l'esercizio pubblico per un certo periodo non poteva nuocere all'istante, dal momento che da ottobre 2008 a gennaio 2009 la convenuta aveva comunque continuato a versare - seppur solo parzialmente - lo stipendio dovuto (sentenza impugnata, pag. 8 in alto). In merito alla mancata quantificazione dei valori dei lavori svolti dall'istante - e quindi delle ore da lui effettuate - il Pretore ha poi stabilito che la contestazione era tardiva e lesiva del diritto di essere sentito, in quanto formulata la prima volta con le conclusioni: l'onere della prova poi non incombeva all'istante dal momento che la remunerazione dovutagli era prevista dai due contratti (sentenza impugnata, pag. 8 verso l'alto). Ma, al riguardo, l'appellante non solleva alcuna critica. Di qui l'irricevibilità della censura proposta (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).

E. 4

L'appellante afferma di avere contestato l'esistenza di un motivo grave e tale da giustificare la disdetta con effetto immediato, insieme all'estensione del risarcimento, circostanze che il Pretore avrebbe dovuto comunque rilevare d'ufficio (appello, n. 3 pag. 4). A torto. Per il primo giudice, nelle sue conclusioni la convenuta non pretendeva più che il mancato pagamento del salario non fosse a tal punto grave da giustificare una disdetta con effetto immediato, e nemmeno contestava l'estensione del risarcimento. Nondimeno ha altresì aggiunto che il reiterato mancato pagamento dello stipendio previa regolare diffida al datore di lavoro costituiva un fatto grave che legittimava la risoluzione immediata ex art. 337 CO (sentenza impugnata, pag. 8). E, anche in proposito, l'appellante non dice alcunché. Di qui, l'irricevibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).

E. 5

La ricorrente considera che con riferimento al doc. E, l'istante non poteva combinare la messa in mora con cui le fissava al 23 marzo 2009 il termine ultimo per il versamento degli stipendi arretrati, con la notifica di disdetta immediata (appello, n. 3 pag. 4 in basso). Per il Pretore la disdetta dell'istante quale atto formativo poteva invece essere sottoposta a condizione a patto che la realizzazione della stessa dipendesse dalla sola volontà della persona verso cui il contratto veniva disdetto, in concreto la convenuta. Pertanto, visto che il mancato pagamento degli arretrati di salario era imputabile soltanto a quest'ultima, sia la disdetta come tale che la modalità impiegata risultavano per finire corrette e giustificate (sentenza impugnata, pag. 9 verso l'alto). Anche in proposito l'argomentazione non è contestata. Di qui l'irricevibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5), considerato che non basta non condividere una conclusione pretorile per sostanziale

una censura. L'appellante si duole infine dell'errata applicazione dell'art. 82 CO, in considerazione di una preesistente inadempienza dell'istante (appello, n. 3 pag. 5). Resta il fatto che è stato l'istante ad attivarsi nei confronti della convenuta - prima con la messa in mora, e poi con l'inoltro dell'istanza - chiedendole di adempiere al contratto tramite versamento del dovuto. Oltretutto, come già visto (sopra, consid. 2), non vi sono elementi che attestino l'inadempimento dell'istante. Ancora una volta, l'appello va così disatteso.

E. 6

Visto che il giudizio pretorile resiste alla critica, l'appello deve in definitiva essere respinto. Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.– non si prelevano tasse né spese giudiziarie (art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Con le sue osservazioni l'istante chiede l'ammissione all'assistenza giudiziaria. Ora, giusta l'art. 3 Lag le persone fisiche indigenti, ovvero quelle che non sono in grado di provvedere con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno loro e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1), hanno il diritto ad ottenere l'assistenza giudiziaria. Lo stato di indigenza va esaminato con riferimento alle particolarità del caso, tenuto conto della situazione del richiedente al momento della relativa richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 18 ad art. 3 Lag). In questa sede la domanda può essere esaminata alla luce del certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria prodotto davanti al Pretore - provvisto dei necessari documenti - approvato dall'autorità comunale il 27 aprile 2009. Dallo stesso risulta che l'istante e la di lui moglie - con cui vive in comunione domestica - dispongono di una rendita mensile AVS e prestazioni complementari (PC) per complessivi fr. 3'518.– mensili (doc. R n. 3 e doc. H). Il fabbisogno mensile della famiglia si attesta a fr. 3'580.50 (minimo LEF per coniugi fr. 1'700.–; locazione e spese accessorie fr. 1'353.– [fr. 1'310.– (doc. I) e fr. 43.– (doc. N pag. 2)]; leasing auto fr. 383.50 [doc. L]; assic. auto fr. 104.– [doc. M]; imposte stimate fr. 40.– [doc. R, pag. 4: ritenuta la decisione di tassazione IC (2007) del 22 maggio 2008 a fronte di un moltiplicatore d'imposta del Comune di Locarno del 97% e stima IFD]). Anche senza tener conto del debito privato di fr. 150.– fino a giugno 2010 (doc. O) e di un'ulteriore esecuzione promossa a gennaio 2009 per fr. 8'252.– (invero, allo stadio dell'opposizione: doc. P), l'istante non dispone di un'eccedenza mensile che gli permetterebbe di far fronte all'onorario del suo avvocato anche per la presente procedura. Di per sé, l'attribuzione di congrue ripetibili renderebbe la richiesta di assistenza giudiziaria fatta valere dall'istante senza oggetto. Questo però alla condizione che la controparte sia in grado di versare l'indennità stabilita, presupposto che l'istante non reputa affatto scontato (osservazioni, pag. 11 in mezzo). A ragione. Dall'istruttoria è infatti emerso che la testimone O _____ era creditrice di notevoli arretrati di salario, di modo che la possibilità di incasso appare incerta. La richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria va di conseguenza accolta anche davanti a questa Camera, ritenuto che il beneficio del gratuito patrocinio è sussidiario all'incasso dell'indennità per ripetibili e che la persona beneficiaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione economica lo permette (art. 9 cpv. 1 Lag). Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è fissato in fr. 25'810.–. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello 7 dicembre 2009 di AP 1, _____, è respinto. 2. Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia. AP 1, _____, rinfonderà a AO 1, _____, fr. 1'000.– per ripetibili in appello. 3. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata da AO 1, _____, è accolta, con il gratuito

patrocinio dell'avv. RA 2, _____. 4 . Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.